



PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente – Servizio gestione rifiuti

U.O. rifiuti speciali

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio, con validità fino al 24 ottobre 2021, dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi rilasciata alla ditta A.L.F. s.r.l., con sede operativa in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR).

determinazione n. 4094/16 del 25 ottobre 2016

Decisione

Il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona¹:

1. autorizza la ditta A.L.F. s.r.l., con sede legale in Via Verdi n. 14 nel comune di Bergamo (BG) e sede operativa in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR), all'esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi nel rispetto della normativa ambientale di settore e di quanto riportato nella sezione "Obblighi da rispettare" del presente provvedimento;
2. autorizza le emissioni convogliate in atmosfera dei camini E1 ed E2 nonché le emissioni diffuse di polveri provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasporto, carico, scarico o stoccaggio di rifiuti/materiali polverulenti;
3. autorizza lo scarico nella condotta fognaria pubblica di Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR) dei reflui di tipo:
 - a) assimilabile ai civili derivanti dai servizi igienici;
 - b) industriale derivanti dal lavaggio dei mezzi e dalla prima pioggia ricadente sui piazzali di 7'844 m²;per un quantitativo complessivo di 1'500 m³/anno;
4. autorizza, inoltre, lo scarico in acque superficiali (scolo Fio Basso) delle acque meteoriche di seconda pioggia ricadenti sui piazzali e delle acque meteoriche ricadenti sui tetti e raccolte dai pluviali.
5. dispone che il presente provvedimento abbia validità fino al 24 ottobre 2021.

Fatto

Con determinazione dirigenziale n. 3120/15 del 21 agosto 2015 è stato approvato il "Progetto per la realizzazione di un impianto di recupero rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii e degli artt. 22 e 24 della L.R. 3/2000 e s.m.i." presentato dalla ditta A.L.F. s.r.l. con sede legale in Via Verdi n. 14

¹ L'articolo 107 del [decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#), "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente [Statuto della Provincia](#) e gli articoli 28 e 32 del [regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi](#) attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

nel comune di Bergamo (BG) e sede operativa in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR).

Con nota del 20 gennaio 2016² la ditta A.L.F. s.r.l. ha comunicato l'ultimazione dei lavori e l'avvio dell'impianto in modalità provvisoria, allegando inoltre il documento di nomina del Tecnico responsabile, il certificato di collaudo delle opere e le previste garanzie finanziarie (polizza fideiussoria n. 0691407574 emessa da HDI Assicurazioni S.p.A. in data 12 gennaio 2016 e polizza RC Inquinamento n. ILI0000499 emessa da AIG Europe Limited).

Con nota del 19 luglio 2016³ la ditta A.L.F. s.r.l. ha trasmesso la relazione di valutazione dell'impatto acustico dell'impianto, come prescritto dal provvedimento di approvazione del progetto dell'impianto.

Con nota del 19 luglio 2016⁴ la ditta A.L.F. s.r.l. ha presentato domanda di autorizzazione all'esercizio, corredata dal collaudo tecnico-funzionale dell'impianto.

Con nota del 22 luglio 2016⁵ ho avviato il procedimento per l'emissione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio di un impianto di recupero rifiuti sito in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR) e gestito dalla ditta A.L.F. s.r.l..

In data 20 settembre 2016 si è svolto un incontro istruttorio⁶ in merito al procedimento per l'emissione del provvedimento di autorizzazione all'esercizio.

Con nota del 5 ottobre 2016⁷ la ditta A.L.F. s.r.l. ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta nel corso dell'incontro istruttorio del 20 settembre 2016 (scheda impianto mobile abbattimento polveri, procedura di verifica pulizia mezzi in uscita dall'impianto, planimetria impianto).

Con nota del 7 ottobre 2016⁸ il Comune di Bovolone ha riscontrato la nota inviata dalla ditta A.L.F. s.r.l. fornendo inoltre alcune precisazioni.

L'impianto in parola, per effetto del provvedimento autorizzativo richiamato, è destinato allo svolgimento di attività di recupero (R4, R12 e R13) di rifiuti speciali non pericolosi.

L'impianto dispone delle seguenti macchine/linee di lavorazione:

- pesa;
- separatore Siviero a freddo MB4 SAP;
- separatore Nimby a freddo MG 160/16;
- vaglio fisso VGL-01-12;
- vaglio mobile gommato Powerscreen T5032;
- cannello;
- escavatori idraulici;
- strumenti di misurazione della radioattività;
- nastri trasportatori;
- trattori stradali e rimorchi e semirimorchi;
- attrezzature di sollevamento.

Presso l'impianto è presente anche un distributore di carburante.

Il sistema di trattamento e raccolta delle acque meteoriche di prima pioggia di

² Acquisita al n. 4786 del 21 gennaio 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³ Acquisita al n. 59997 del 20 luglio 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁴ Acquisita al n. 60000 del 20 luglio 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁵ Iscritta al n. 60943 del 22 luglio 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁶ Verbale iscritto al n. 76842 del 26 settembre 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁷ Acquisita al n. 79692 del 6 ottobre 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁸ Acquisita al n. 80317 del 7 ottobre 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

dilavamento del piazzale, dalle acque di lavaggio dei mezzi e da eventuali spanti provenienti dalla pavimentazione interna del capannone è costituito da: una vasca di accumulo e rilancio acque di prima pioggia; una vasca quadricamerale con sezioni di dissabbiatura statica, disoleazione statica, accumulo e rilancio acque da trattare, ispessimento fanghi; un impianto depurazione chimico-fisico; un gruppo di adsorbimento finale (carboni attivi). Al termine del trattamento, le acque vengono scaricate in fognatura.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria effettuata da personale del settore Ambiente di questa Provincia, viene adottata ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152/2006⁹, degli articoli 6 e 26 della legge regionale n. 3/2000¹⁰ e per quanto previsto dalla deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013¹¹.

L'istruttoria si fonda sulla valutazione della documentazione acquisita dalla Provincia di Verona, ritenuta pertinente e completa, e sulla verifica del rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa di settore¹².

Obblighi da rispettare La ditta A.L.F. s.r.l. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di recupero e smaltimento rifiuti non pericolosi e pericolosi presso l'impianto sito in Via dei Bursi n. 21 – loc. Ca' degli Oppi – nel comune di Oppeano (VR) nel rispetto della normativa vigente in materia ambientale nonché delle seguenti prescrizioni:

Gestione generale dell'impianto

1. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. la ditta dovrà prestare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014¹³, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, le note provinciali 29 novembre 2013¹⁴ e del

⁹ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i (d.lgs. n. 152/2006).

¹⁰ Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).

¹¹ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1775 del 3 ottobre 2013 "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)" (d.G.R.V. n. 1775/2013).

¹² D.lgs. n. 152/2006; l.r. n. 3/2000; decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 5 febbraio 2006); d.G.R.V. n. 1775/2013; decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)" e s.m.i. (d.lgs. n. 49/2014).

¹³ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

¹⁴ Iscritta al n. 116919 del 29 novembre 2013 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda, tra l'altro, che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando anche gli importi necessari a garantire la rimessa in pristino dei luoghi in conformità alla destinazione urbanistica originaria nel caso di termine dell'attività di gestione rifiuti.

13 giugno 2014¹⁵); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie entro il termine indicato;

4. la ditta dovrà concordare con il Comune di Bovolone le modalità relative alla pulizia bisettimanale della strada pubblica (Viale del Lavoro) antistante l'impianto in parola, ovvero ogniqualvolta la strada comunale sia sporcata dal transito in ingresso e uscita degli automezzi della ditta;
5. in aggiunta a quanto riportato nel Piano di Sicurezza, la ditta dovrà osservare quanto stabilito in via integrativa dall'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010¹⁶ ed eseguire, per quanto attiene ad essi, l'addestramento, l'informazione, la formazione e l'aggiornamento dei lavoratori entro circa 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione e poi con frequenza almeno annuale (soprattutto in riferimento al personale individuato per intervenire operativamente nell'attuazione del Piano di Sicurezza, specificandolo in un elenco aggiornato ad esso allegato), conservando per ciascun evento di addestramento, di informazione, di formazione e di aggiornamento, ovviamente specificandone la data, registrazione dei nominativi e delle firme dei partecipanti o la documentazione equivalente che ne attesti la partecipazione. Vanno predisposti e adottati i mezzi necessari, oltre che per gli aspetti ambientali legati ad eventuali incidenti, anche per la sicurezza dei lavoratori prevedibilmente coinvolti negli stessi, ivi compresi i dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di Sicurezza deve essere reso noto al personale che opera nell'impianto, comunicandone ogni eventuale successiva modifica e integrazione (preventivamente al settore Ambiente della Provincia di Verona ed al Dipartimento provinciale A.R.P.A.V. di Verona per l'approvazione), così come eventuali variazioni relative al punto 2d (iv-v) dell'allegato C della d.G.R.V. n. 242/2010 che vanno comunicate agli stessi Enti prima della loro effettuazione, di norma intendendole tacitamente approvate;

6. la ditta deve presentare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, apposita integrazione al Piano di Gestione Operativa per l'inserimento delle procedure relative all'utilizzo dell'impianto mobile di nebulizzazione per l'abbattimento delle polveri ed alla verifica della pulizia dei mezzi in uscita dall'impianto. Decorsi trenta (30) giorni dall'invio delle integrazioni in assenza di comunicazioni da parte degli Enti, le stesse si intendono approvate;

Gestione rifiuti

7. possono essere conferiti in impianto solo i rifiuti non pericolosi e pericolosi riportati nella Tabella Codici e Attività riportata in fondo al provvedimento;

¹⁵ Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona; ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti.

¹⁶ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 242 del 9 febbraio 2010 "Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) per gli impianti di cui al punto 5 - Gestione dei rifiuti, dell'allegato I al D. Lgs. 59/2005; Programma di Sorveglianza e Controllo (PSC) di cui al D. Lgs. 36/2003, Programma di Controllo (PC) e Piano di Sicurezza (PS) di cui all'art. 26 e all'art. 22 della Legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, s. m. ed i. Indicazioni operative" (d.G.R.V. n. 242/2010).

8. i rifiuti identificati con codice EER xx.yy.99 devono essere conformi a quanto descritto nella nota del 22 maggio 2015 di integrazioni¹⁷ al progetto dell'impianto;
9. i rifiuti conferiti in impianto, come da Tabella Codici e Attività, potranno essere sottoposti alle operazioni di seguito specificate¹⁸:
 - R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
 - R12 Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11¹⁹;
 - R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici;
10. la capacità massima complessiva di gestione dei rifiuti è fissata in 1'387 Mg/giorno e in 173'600 Mg/anno;
11. la quantità massima di rifiuti stoccabili è pari a 21'095 Mg di rifiuti non pericolosi;
12. la disciplina in materia di gestione dei rifiuti deve essere applicata fino alla cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto di quanto stabilito nell'articolo 184-ter del d.lgs. n. 152/2006;
13. per quanto attiene alle specifiche prescrizioni normative da osservare relative all'obbligo di effettuare la sorveglianza radiometrica sui rottami o altri materiali metallici di risulta e sui prodotti semilavorati metallici di cui al d.lgs. n. 100/2011²⁰, vanno rispettate le disposizioni in esso riportate e quelle di cui alle normative in esso citate, a partire dal d.lgs. n. 230/1995²¹ (evidenziandone anche gli articoli 107, 25 e 100), interessando un "esperto qualificato" (vedasi il comma 2 dell'articolo 157 di cui ai suddetti decreti legislativi) per individuare meglio e rispettare gli obblighi previsti di cui sopra, fatta salva l'osservanza della normativa successiva. Si evidenziano in particolare le finalità di tale "sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici" riportate nel d.lgs. n. 100/2011, per garantire la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione ed evitare la contaminazione dell'ambiente, e le sanzioni penali riportate nel d.lgs. n. 230/1995 sopra citato, previste per il non adempimento degli obblighi stabiliti. In base alla normativa vigente, occorre sempre considerare quanto è ricompreso nei predetti materiali o prodotti, quanto è stato autorizzato o dovrà essere autorizzato da questo Settore (per esempio sull'ubicazione e modalità di stoccaggio e in applicazione della normativa sulla tutela delle acque dall'inquinamento) e quanto non rientra eventualmente nelle competenze autorizzative dello stesso;
14. non è consentito il conferimento in impianto di rifiuti già in stato di putrescibilità e/o odorigeni;

¹⁷ Acquisita al n. 48600 del 25 maggio 2015 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁸ La descrizione delle attività è fornita dagli Allegati B e C alla Parte IV del d.lgs. n. 152/2006.

¹⁹ In mancanza di un altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R 1 a R 11.

²⁰ Decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 100, "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 20 febbraio 2009, n. 23, recante attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito - sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici" e s.m.i (d.lgs. n. 100/2011).

²¹ Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, "Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e s.m.i (d.lgs. n. 230/1995).

15. lo stoccaggio in impianto del codice EER 200301 è consentito²² solo per un tempo massimo di 48 ore e comunque deve essere svolto mediante l'uso di appositi contenitori stagni e chiusi;
16. la gestione dei rifiuti RAEE deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni contenute nel d.lgs. n. 49/2014. Nel particolare la ditta è tenuta a:
 - annotare sul registro di carico e scarico il peso dei R.A.E.E. in entrata, nonché dei loro componenti, ed in uscita le quantità effettivamente recuperate (articolo 19, comma 5, del d.lgs. n. 49/2014);
 - assicurare la sorveglianza radiometrica dei rifiuti in ingresso mediante l'utilizzo di un rivelatore di radioattività (punto 2.2 dell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014);
 - rispettare le prescrizioni operative contenute nell'Allegato VII al d.lgs. n. 49/2014;
 - assicurare che non venga effettuata alcuna frantumazione delle carcasse;
 - assicurare che il conferimento, la messa in riserva ed il trattamento di R.A.E.E. avvengano esclusivamente nelle aree previste da progetto;
 - assicurare che vengano adottate tutte le cautele per impedire il rilascio di fluidi pericolosi, la formazione degli odori e la dispersione di aerosol e di polveri;
 - conferire i R.A.E.E. pericolosi esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare sugli stessi operazioni di trattamento finalizzate al recupero, ai sensi del d.lgs. n. 49/2014;
17. le attività di recupero e smaltimento devono avvenire nel rispetto di quanto previsto nella planimetria agli atti della Provincia di Verona²³; lo stoccaggio e la distribuzione dei rifiuti all'interno del capannone devono essere effettuati in modo tale da garantire la possibilità, all'occorrenza, di raggiungere tutti i contenitori dei rifiuti, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza dell'impianto, nonché consentire facilità di movimento ai mezzi operativi e non intralciare in alcun modo gli accessi;
18. lo stoccaggio deve avvenire per tipologie omogenee di rifiuti; sono vietati stoccaggio promiscuo e miscelazione di rifiuti chimicamente non compatibili tra loro;
19. la gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto del principio di cui all'articolo 179 del d.lgs. n. 152/2006; scarti e residui derivanti dall'attività di trattamento che risultino o diventino non più commerciabili devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione;
20. non sono ammesse pratiche di cambio codice CER su rifiuti che non subiscono alcun tipo di trattamento all'interno dell'impianto;
21. in uscita dall'impianto i rifiuti devono essere conferiti ad impianti autorizzati alla loro gestione e devono rispettare i valori limite stabiliti dal soggetto gestore dell'impianto di destinazione e dalle specifiche autorizzazioni dei vari impianti;
22. i rifiuti identificati con codice CER "voce a specchio", classificati non pericolosi dal produttore, potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica; tale certificazione dovrà essere riferita ad ogni singolo conferimento di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un

²² Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 769 dell'11 marzo 2005, "Linee guida per la realizzazione e la gestione degli ecocentri comunali". Adozione" (d.G.R.V. n. 769/2005).

²³ Acquisita al n. 79692 del 6 ottobre 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale.

Qualora le caratteristiche fisiche del rifiuto non permettano l'esecuzione di analisi chimiche, la certificazione analitica potrà essere sostituita da idonea documentazione (es. schede tecniche del prodotto, scheda di sicurezza) attestante l'assenza delle sostanze pericolose così come previsto dalla decisione 2000/532/Ce²⁴.

23. i rifiuti non devono rimanere all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore a 6 mesi, salvo casi eccezionali che devono essere tempestivamente comunicati all'autorità di controllo;

Emissioni in atmosfera

24. l'attività di trattamento deve svolgersi in modo da evitare la diffusione all'esterno di polveri e la formazione di emissioni maleodoranti;
25. tutti i sistemi di abbattimento emissioni devono essere mantenuti in buona efficienza, assicurando periodiche operazioni di ordinaria manutenzione al fine di garantirne la corretta funzionalità, provvedendo alla registrazione delle manutenzioni programmate su apposito registro dotato di pagine numerate, da tenere a disposizione degli organi di controllo, ove riportare:
- la data di effettuazione;
 - il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
 - la descrizione sintetica dell'intervento;
26. la ditta deve inviare alla Provincia di Verona, al Comune di Bovolone ed al Dipartimento provinciale di Verona di A.R.P.A.V., per almeno due volte l'anno e per un anno dall'emissione del presente atto, una relazione di verifica dell'efficacia di tutti i sistemi di abbattimento delle emissioni con annessa una valutazione in merito all'eventuale necessità di un potenziamento degli stessi;

Emissioni in atmosfera convogliate

27. relativamente alle emissioni in atmosfera generate dai due separatori a freddo (per ciascun macchinario sono presenti due punti di aspirazione sulla tramoggia di carico e sull'area di scarico, convoglianti le polveri in un filtro a maniche, e da un punto di aspirazione sulla fase di lavorazione, convogliante le polveri in un filtro a cartucce), come individuate nel progetto approvato²⁵, la ditta deve:
- a) rispettare i limiti delle emissioni convogliate, nelle condizioni di esercizio più gravose, riportati nella tabella riassuntiva seguente. I valori limite di emissione in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro (0°C e 101,3 kPa):

Camino			Fase produttiva	Sistema di abbattimento	Inquinante	Concentrazione [mg/Nm ³]	Metodo di analisi
N°	Altezza [m]	Portata di esercizio [Nm ³ /h]					
E1	> 17	5'500	triturazione	filtro a maniche	polveri	10	UNI EN 13284-1:2003
				cartucce filtranti			

²⁴ “Decisione della Commissione, del 3 maggio 2000, che sostituisce la decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti e la decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi” e s.m.i. (decisione 2000/532/Ce).

²⁵ Determinazione dirigenziale n. 3120/15 del 21 agosto 2015.

E2	> 17	5'500	triturazione	filtro a maniche	polveri	10	UNI EN 13284-1:2003
				cartucce filtranti			

- b) applicare i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite previsti nell'Allegato VI alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006. Il numero dei prelievi nel campionamento manuale è di tre per ciascuna misura e il calcolo del valore di emissione si intende riferito alla media delle tre letture. Il tempo di campionamento di norma deve essere ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose²⁶. Utilizzare i metodi di campionamento, analisi e criteri richiamati nelle pertinenti norme tecniche UNI, UNI EN, UNICHIM, EPA, NIOSH riportate nel sito istituzionale ARPAV della Regione del Veneto (sito <http://ippc.arpa.veneto.it>) oppure altri metodi equivalenti;
- c) effettuare le analisi periodiche alle emissioni con frequenza annuale ai camini E1 e E2, conservando i risultati dei campionamenti analitici presso l'impianto produttivo e tenendo gli stessi a disposizione degli organi di controllo. Nel caso la ditta sia impossibilitata a concludere il procedimento di rilevazione analitica delle emissioni entro il periodo indicato, deve darne motivata comunicazione al settore Ambiente della Provincia di Verona;
- d) trasmettere i risultati analitici, se richiesti dalla Provincia di Verona, entro le 24 ore successive alla richiesta;
- e) dotare i camini sottoposti ad analisi periodiche (camini n. E1 e n. E2):
- di adeguate strutture fisse²⁷ di accesso e permanenza per gli operatori incaricati al controllo in conformità alle norme di sicurezza di cui al d.lgs. n. 81/2008²⁸ ed alla appendice A della Norma UNI EN 13284-1²⁹;
 - di una presa elettrica alimentata a 220 V per il collegamento della strumentazione di campionamento, adeguatamente protetta contro i rischi di natura elettrica;
 - di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche UNI EN 15259:2008 - UNI ISO EN 16911-1,2:2013, in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)³⁰;

28. l'impianto termico civile destinato al riscaldamento degli uffici ed al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari deve rispettare quanto stabilito

²⁶ Possono essere adottati tempi diversi, nei casi previsto nel manuale UNICHIM 158. In generale i tempi di prelievo diversi sono ammessi qualora previsto da norme di legge o per motivi tecnici.

²⁷ Per altezza del punto di prelievo non superiori a 5 metri, possono essere utilizzate strutture, tipo ponti a torre su ruote, costruite in conformità alle norme di sicurezza, con piattaforma di lavoro di almeno 2 metri quadri.

²⁸ Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (d.lgs. n. 81/2008).

²⁹ In particolare, la piattaforma di lavoro permanente deve avere un'area adeguata, generalmente non minore di 5 m², essere in grado di sostenere un carico concentrato di almeno 400 kg, avere corrente intermedio (di altezza circa 0,5 m), corrimano (di altezza minima di 1 m) e fiancate di supporto verticali (circa 0,25 m), avere dei corrimano con catene rimovibili sulla parte superiore delle scale di accesso o cancelli con chiusura automatica, punto di ancoraggio per imbracatura di sicurezza degli operatori, e, se necessario, illuminazione artificiale e dispositivi per il sollevamento delle apparecchiature.

³⁰ I tronchetti di prelievo devono essere posti in un tratto rettilineo del camino pari a 5 Ø a monte e a valle di qualsiasi deformazione del condotto, essere ubicati tra 120-170 cm sopra la piattaforma di lavoro, avere una lunghezza di almeno 100 mm, un diametro di 4" (pollici), filettatura gas e tappo a vite.

dalla normativa vigente e, in particolare, dal Titolo II della Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006;

Emissioni in atmosfera diffuse

29. la ditta deve rispettare le prescrizioni contenute nell'Allegato V, Parte I, alla Parte Quinta del d.lgs. n. 152/2006, mettendo in atto apposite misure per il contenimento delle emissioni di polveri nelle fasi di manipolazione, produzione, trasporto, carico, scarico e stoccaggio dei rifiuti/materiali;
30. le pavimentazioni devono essere mantenute in buono stato; le vie di transito devono essere mantenute pulite, integre, sgombre da qualsiasi materiale e in modo tale da non consentire l'accumulo e il sollevamento di polveri a seguito del passaggio di veicoli o mezzi d'opera;
31. il trasporto di materiali polverulenti deve avvenire utilizzando dispositivi atti a contenere la produzione di polveri;
32. le essenze arboree della barriera perimetrale devono essere mantenute in buono stato di conservazione;
33. relativamente alle emissioni in atmosfera generate dalla movimentazione di rifiuti/materiali polverulenti presenti nelle aree scoperte, la ditta deve:
 - a) utilizzare sempre l'impianto mobile di nebulizzazione, verificandone il corretto funzionamento prima dell'avvio delle operazioni di movimentazione;
 - b) limitare i quantitativi di rifiuti/materiali movimentati in modo da garantire la massima efficacia dell'azione di abbattimento delle polveri da parte dell'impianto mobile di nebulizzazione;
 - c) sospendere immediatamente la movimentazione di tali rifiuti/materiali in presenza di vento o in caso di anomalie nel funzionamento dell'impianto mobile di nebulizzazione;
34. relativamente alle emissioni in atmosfera generate dai due vagli (per ciascun macchinario è presente un sistema di nebulizzazione ad acqua per l'abbattimento delle polveri), come individuate nel progetto approvato³¹, la ditta deve:
 - a) verificare il corretto funzionamento dell'impianto di nebulizzazione in occasione di ciascun avvio dell'attività dei macchinari;
 - b) limitare i quantitativi di rifiuti immessi nei macchinari in modo da garantire la massima efficacia dell'azione di abbattimento delle polveri da parte dell'impianto di nebulizzazione;
 - c) sospendere immediatamente l'utilizzo dei macchinari in presenza di vento o in caso di anomalie nel funzionamento dell'impianto di nebulizzazione;
35. le emissioni diffuse prodotte dall'utilizzo cannello dovranno avvenire all'interno del capannone o sotto cappa, anche del tipo mobile;
36. la rumorosità dell'impianto dovrà rispettare i limiti imposti dalla zonizzazione prevista dal Comune di Bovolone nel Piano di Zonizzazione Acustica vigente;

Scarichi idrici

37. la ditta dovrà presentare, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del presente atto, una planimetria aggiornata della rete di raccolta e smaltimento delle acque nella quale dovrà, tra l'altro, essere indicata la posizione del pozzetto di controllo prima dello scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia e dei pluviali nello scolo Fio Basso;

³¹ Determinazione dirigenziale n. 3120/15 del 21 agosto 2015.

38. tutti i manufatti impiegati per il trattamento ed il convogliamento delle acque di scarico devono essere mantenuti in perfetto stato di efficienza e funzionalità, incluso i pozzetti assunti quali punti per il campionamento degli scarico;

Scarichi idrici in acque superficiali

39. a lato dello scolo Fio Basso deve essere assicurato, in qualsiasi momento, il transito al personale ed ai mezzi operativi del Consorzio di Bonifica Veronese, per i lavori di manutenzione e l'eventuale deposito del materiale proveniente da tali operazioni;
40. nessun ulteriore scarico potrà essere immesso nello scolo Fio Basso e nessuna ulteriore opera o piantumazione potranno essere realizzate nella fascia di rispetto idraulico (10 metri dal ciglio del corso d'acqua) senza preventiva autorizzazione;
41. lo scarico nello scolo Fio Basso delle acque meteoriche di seconda pioggia e dei pluviali, trattate per mezzo di un impianto di decantazione e disoleatura, deve avvenire nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. n. 152/2006, "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo", e garantendo l'assenza delle sostanze elencate al punto 2.1 dello stesso Allegato;
42. lo scarico deve essere bloccato in caso di anomalie o totale interruzione nel funzionamento dell'impianto di trattamento delle acque reflue e della rete di raccolta; deve essere sempre garantito il trattamento delle acque di dilavamento anche nell'arco di tempo delle 48 ore successive all'evento meteorico;
43. la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Verona e ad A.R.P.A.V. ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici, ed ogni guasto che abbia a verificarsi nell'impianto di trattamento e nella rete di raccolta;
44. la ditta deve richiedere una nuova autorizzazione allo scarico qualora lo stesso presenti caratteristiche qualitative diverse rispetto a quelle autorizzate o, qualora le caratteristiche rimangano invariate, darne comunicazione a seguito di ampliamento e/o ristrutturazione dell'insediamento e/o dell'impianto di depurazione, nonché per trasferimento della gestione o proprietà dell'attività;
45. la ditta deve effettuare con cadenza quadrimestrale, servendosi di un laboratorio accreditato (ACCREDIA), l'analisi del refluo scaricato. I referti analitici, con indicati i valori almeno dei parametri
COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi totali, Metalli (Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Stagno, Alluminio), Tensioattivi totali, Tensioattivi anionici, Tensioattivi cationici, Tensioattivi non ionici
dovranno essere mantenuti a disposizione del personale di vigilanza;

Scarichi idrici in pubblica fognatura

46. lo scarico nella pubblica fognatura dei reflui di tipo assimilabile ai civili (provenienti dai servizi igienici) ed industriale (acque di lavaggio dei mezzi e acque di prima pioggia di dilavamento del piazzale) deve avvenire nel rispetto dei limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del d.lgs. n. 152/2006, "Valori limiti di emissione [...] in fognatura e successive modifiche ed integrazioni", e del limite di volume annuo pari a 1'500 m³;
47. le caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico devono rimanere costantemente contenute entro i limiti autorizzati e prescindere da possibili variazioni o altri eventi straordinari;

48. la ditta deve comunicare tempestivamente alla Provincia di Verona e ad Acque Veronesi s.c. a r.l.:
- ogni variazione intervenuta nelle caratteristiche dello scarico, con particolare riguardo alle modifiche dei parametri chimico-fisici e ad eventuali aumenti, anche temporanei, delle portate denunciate;
 - ogni evento che possa modificare le caratteristiche dello scarico nel rispetto delle prescrizioni facenti parte della presente autorizzazione;
 - ogni mutamento che intervenga nella situazione di fatto in riferimento al ciclo tecnologico e alla natura delle materie prime utilizzate;
 - ogni eventuale trasferimento della gestione o della proprietà dell'insediamento;
49. la ditta deve consentire ad Acque Veronesi s.c. a r.l. di poter effettuare, in qualsiasi momento, tutti i controlli ritenuti opportuni al fine di verificare la puntuale osservanza di quanto sopra prescritto, le relative spese verranno poste a carico del soggetto autorizzato.
50. qualora la ditta dovrà tenere appositi registri consistenti in:
- "Quaderno di Manutenzione" dove registrare gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, anomalie di funzionamento e fermo impianto verificatesi sugli impianti di trattamento delle acque reflue prima della loro immissione in fognatura, comprendendo misuratori di portata allo scarico, campionatori automatici, valvole e paratoie sigillate, quando richieste. Si ricorda che in caso di eventi che possono portare a peggioramento delle caratteristiche dello scarico o ad alterazione dei dati di processo o della situazione esistente è fatto obbligo di farne tempestiva segnalazione ad Acque Veronesi indicando la data dell'evento, le cause, le modalità e i tempi di ripristino, la stima del quantitativo dell'acqua non trattata o non misurata immessa in fognatura;
 - "Registro di Carico e Scarico" così come previsto dall'articolo 190 del d.lgs. n. 152/2006. Fanghi, oli e idrocarburi, materiale sedimentato ed altri materiali prodotti negli impianti di depurazione devono essere smaltiti come rifiuti. La ditta dovrà riportare su tali registri, le quantità di rifiuti prodotti/smaltiti, la loro tipologia, identificata dal codice C.E.R. e relativa descrizione. I registri debitamente compilati dovranno essere tenuti presso la ditta/impianto a disposizione dell'Autorità di Vigilanza;
51. la ditta deve inviare ad Acque Veronesi s.c. a r.l.:
- annualmente l'analisi su un campione rappresentativo del refluo scaricato in fognatura. I referti analitici, certificati dal laboratorio accreditato (ACCREDIA), devono indicare i valori almeno dei seguenti parametri:
COD, Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi totali, Metalli (Ferro, Rame, Piombo, Zinco, Stagno, Alluminio), Tensioattivi totali, Tensioattivi anionici, Tensioattivi cationici, Tensioattivi non ionici
 - trimestralmente, la quantità di acqua scaricata rilevata dal misuratore di scarico.
- I referti analitici dovranno inoltre essere disponibili, qualora richiesti da Autorità competente al controllo, entro le 24 ore successive alla richiesta;
52. la ditta dovrà dichiarare entro 31 giorni dal termine di ciascun anno solare il quantitativo di acqua scaricata e prelevata da pubblico acquedotto, o altra fonte di approvvigionamento, su apposito modulo predisposto da Acque Veronesi s.c. a r.l. e reperibile sul sito www.acqueveronesi.it nella sezione modulistica, e le analisi attestanti i parametri di cui al punto precedente.

Avvertenze Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13,³² del d.lgs. n. 152/2006. La richiesta di rinnovo della presente autorizzazione dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della stessa.

Ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del Regolamento per il servizio di fognatura e depurazione nell'A.T.O. Veronese "l'attivazione di qualsiasi tipologia di scarico nella rete fognaria comporta l'automatico assoggettamento dell'Utente alle disposizioni del Regolamento, senza necessità di sottoscrizione di un contratto". Il Regolamento è pubblicato sul sito internet all'indirizzo www.acqueveronesi.it. La determinazione del canone di fognatura e depurazione avverrà con applicazione della tariffa:

- per scarichi produttivi sul volume globale prelevato (per l'autolavaggio);
- per scarichi produttivi sulla base del volume delle acque meteoriche di prima pioggia inviato in fognatura e calcolato ottenuti applicando alla superficie scolante di m² 7'844 la formula indicata nel PTA:

$$mc/anno = mq \text{ piazzale} \times 0,9 \times 0,005 \times n. \text{ eventi piovosi}$$

dove: 0,9 = coefficiente superficie impermeabile
 0,005 = mm di pioggia caduti nell'anno considerato
 n. eventi piovosi = eventi piovosi medi anno di riferimento;

Nel caso si dovessero presentare situazioni di emergenza o di mal funzionamento sullo scarico, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: scarichi anomali, sia qualitativi che quantitativi, dovuti ad un funzionamento irregolare dell'impianto della ditta A.L.F. s.r.l., problemi sul misuratore allo scarico etc. negli orari diversi da quelli lavorativi e quindi il venerdì pomeriggio, il sabato, la domenica e gli altri giorni festivi, negli orari notturni, si chiede di contattare immediatamente il Numero Verde Guasti 800734300.

Il titolare dell'autorizzazione è responsabile verso Acque Veronesi s.c. a r.l. e verso terzi dei danni che per la natura degli scoli effettuati potessero derivare, e sarà tenuto all'immediato rimborso delle spese che Acque Veronesi s.c. a r.l. dovesse sopportare per il restauro dei canali di fognatura in seguito ai guasti e/o scompensi arrecati dagli scarichi, in base alla liquidazione redatta da Acque Veronesi s.c. a r.l., fatta salva ogni eventuale sanzione amministrativa e/o penale.

In caso di inosservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nella presente autorizzazione, la ditta verrà richiamata al rispetto delle stesse mediante diffida.

In caso di ulteriore inadempienza Acque Veronesi s.c. a r.l. procederà d'ufficio, ai sensi di legge, alla chiusura delle immissioni in fognatura, senza nessuna responsabilità di Acque Veronesi s.c. a r.l. per le conseguenze, ponendo inoltre a

³² Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

carico del proprietario le spese relative e l'integrale risarcimento dei danni arrecati. Acque Veronesi s.c. a r.l. potrà altresì, salvi i casi di cui al precedente punto, limitare o sospendere l'autorizzazione allo scarico ove ricorrano le ipotesi del caso fortuito e/o della forza maggiore ex art. 1218 del Codice Civile. La limitazione o sospensione dello scarico in fognatura in tal caso non comporterà da parte della ditta autorizzata la possibilità di richiedere la rifusione dei danni o il rimborso delle spese.

Acque Veronesi si riserva, ai sensi dell'articolo 38 del Piano di Tutela delle Acque (approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 5 novembre 2009 pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8 dicembre 2009) e dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento di Fognatura e Depurazione nell'AATO Veronese, la facoltà di autorizzare e/o modulare le quantità di refluo da scaricare in funzione delle disponibilità della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ad essa collegata. La limitazione delle quantità scaricate non comporterà per la ditta autorizzata, alcun diritto alla rifusione degli eventuali danni o il rimborso delle eventuali spese.

Il Gestore applicherà:

- per il superamento dei limiti riferiti alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 1.000,00 di penalità per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;
- per il superamento dei limiti riferiti a sostanze diverse da quelle elencate dalla tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: € 500,00 per ciascun parametro superato, con un limite massimo di € 5.000,00 all'anno;

Il limite massimo dell'ammontare delle penalità non potrà superare il valore di € 5.000 all'anno.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta A.L.F. s.r.l. e trasmesso alla Regione del Veneto, al Comune di Bovolone, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto, ad Acque Veronesi s.c. a r.l., al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 21 nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo³³ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica³⁴.

Il dirigente
Elisabetta Pellegrini³⁵

³³ Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

³⁴ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

³⁵ In sostituzione del dirigente del settore Ambiente, ing. Carlo Poli, ai sensi del [decreto n. 51 del 29 luglio 2016](#).

Tabella Codici CER e Attività

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero R4
02 01 04	Rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
02 01 10	Rifiuti metallici	R12-R13	
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero	R12-R13	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R12-R13	
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (mobili, serramenti e altro materiale in legno, provenienti dalla produzione e scartati in quanto difettosi o obsoleti)	R12-R13	
07 02 13	Rifiuti plastici	R12-R13	
10 01 01	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	R13	
10 01 02	ceneri leggere di carbone	R13	
10 01 15	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04	R13	
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	R13	
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	R13	
10 02 02	scorie non trattate	R13	
10 02 08	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	R13	
10 02 10	scaglie di laminazione	R12-R13	
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	R13	
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti (colaticci di ferro costituiti da blocchi di ferro e/o acciaio di grandi dimensioni – colaticci di ferro costituiti da blocchi di ferro e/o acciaio di piccole dimensioni – terre da pulizia di vagoni ferroviari dopo lo scarico di rottami – terra e pietrisco derivanti da selezione di materiale ferroso)	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10 03 02	frammenti di anodi	R12-R13	
10 03 05	rifiuti di allumina	R13	
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	R13	
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	R13	
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti (schiumature di alluminio, schiumature di alluminio secondario – cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe)	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
10 09 03	scorie di fusione	R13	
10 09 06	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui	R12-R13	

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero R4
	alla voce 10 09 05		
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	R12-R13	
10 10 03	scorie di fusione	R13	
10 10 06	scorie di fusione	R12-R13	
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	R12-R13	
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	R12-R13	
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	R13	
11 02 06	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	R13	
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti (scarti solidi prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi – polveri di zinco e colaticci di recupero)	R13	
11 05 01	Zinco solido	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c)
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti (colaticci, polveri di zinco – metalli da processi di galvanizzazione fuori misura – scarti solidi prodotti da processi di galvanizzazione a caldo)	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c)
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
12 01 05	Limatura e trucioli di materiali plastici	R12-R13	
12 01 13	rifiuti di saldatura	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	R13	
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	R13	
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (pezzi di tubo di varie misure derivanti dal taglio delle verghe – pezzi di tubo di varie misure	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero R4
	forati e piegati; parti di strutture di sedie e tavoli in ferro – lastre di scarto in acciaio, in metallo ferroso e non derivanti da taglio, pressatura, cesoiatura, ossitaglio di nastri, coils, cisterne, vergelle, billette – scarto di lavorazione lamiera che può essere anche zincata e lavorata – lamierino, scheletro proveniente da incisione con pantografo, scarti dello stampaggio – cascami di lavorazione del ferro, acciaio, ghisa, metalli non ferrosi o loro leghe – scarto di forgia – cadute di officina)		ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame)
15 01 01	Imballaggi di carta e cartone	R13	
15 01 02	Imballaggi di plastica	R12-R13	
15 01 03	Imballaggi in legno	R12-R13	
15 01 04	Imballaggi metallici	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi	R13	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	R13	
15 01 07	Imballaggi in vetro	R12-R13	
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13	
16 01 03	Pneumatici fuori uso	R13	
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13	
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R13	
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
16 01 17	Metalli ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
16 01 18	Metalli non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame)
16 01 19	Plastica	R12-R13	
16 01 20	Vetro	R12-R13	
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
16 02 14	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13	
16 02 16	Componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13	
16 03 06	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R12-R13	
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R13	
16 06 05	altre batterie e accumulatori	R13	
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R13	

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero R4
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R13	
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	R13	
17 02 01	Legno	R12-R13	
17 02 02	Vetro	R12-R13	
17 02 03	Plastica	R12-R13	
17 04 01	Rame, bronzo, ottone	R4-R12-R13	Reg. 715/2013/UE
17 04 02	Alluminio	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
17 04 03	Piombo	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c)
17 04 04	Zinco	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c)
17 04 05	Ferro e acciaio	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
17 04 06	Stagno	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c)
17 04 07	Metalli misti	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R12-R13	
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
19 10 01	Rifiuti di ferro e acciaio	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
19 10 02	Rifiuti di metalli non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	R12-R13	
19 12 02	Metalli ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
19 12 03	Metalli non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	referimenti normativi per le attività di recupero R4
			trattasi di altri metalli)
19 12 04	Plastica e gomma	R12-R13	
19 12 05	Vetro	R12-R13	
19 12 12	Altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	R13	
20 01 01	Carta e cartone	R13	
20 01 02	Vetro	R12-R13	
20 01 36	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135	R13	
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R12-R13	
20 01 39	Plastica	R12-R13	
20 01 40	Metalli	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	R12-R13	
20 03 07	Rifiuti ingombranti	R13	



PROVINCIA DI VERONA
Settore ambiente
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali

Pagina 1/1

Al leg. rappr. di A.L.F. s.r.l.
Via Verdi, 14 – 24121 BERGAMO (BG)

e, p.c. Al Sindaco del Comune di Bovolone
Piazza Scipioni, 1 – 37051 BOVOLONE (VR)

Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona
dell'A.R.P.A.V
Via Dominutti, 8 – 37135 VERONA

Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione
dell'A.U.L.S.S. n. 9
Via Valverde, 42 – 37121 VERONA (VR)

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 3279/17 del 21 agosto 2017 di presa d'atto di una modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata alla ditta A.L.F. s.r.l. per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR).

Trasmetto in allegato la determinazione n. 3279/17 del 21 agosto 2017 con cui prendo atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata, con determinazione dirigenziale n. 4094/17 del 25 ottobre 2016, alla ditta A.L.F. s.r.l. per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR)

Distinti saluti.

Il tecnico incaricato
Michele Marchi
Settore Ambiente

Ufficio responsabile del procedimento

U.O. rifiuti speciali (06233)


indirizzo
responsabile del servizio
responsabile dell'U.O.
responsabile del procedimento
telefono e fax
e-mail
web

Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona
Luigi Sansoni
Giuseppe Biondani
Michele Marchi
0459288806 – 0459288876
ambiente.provincia.vr@pecveneto.it
www.provincia.vr.it

rif. protocollo n.

codice fiscale 00654810233
partita IVA 00654810233

allegati n. 1
file
trasm det 3279-17
mod non sost
ALF.odt





PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente – Servizio gestione rifiuti

U.O. rifiuti speciali

OGGETTO: Presa d'atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione dirigenziale n. 4094/16 del 25 ottobre 2016 alla ditta A.L.F. s.r.l. per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi con sede operativa in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR).

determinazione n. **3279** /17 del **21 AGO. 2017**

Decisione

Il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona¹ prende atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione dirigenziale n. 4094/16 del 25 ottobre 2016 alla ditta A.L.F. s.r.l. per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi con sede operativa in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR).

Rimane valido il contenuto della citata determinazione dirigenziale n. 4094/16 del 25 ottobre 2016 qualora non espressamente modificato dal presente provvedimento.

Fatto

Con determinazione dirigenziale n. 4094/16 del 25 ottobre 2016 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha rilasciato alla ditta A.L.F. s.r.l., con sede legale in Via Verdi n. 14 nel comune di Bergamo (BG), l'autorizzazione all'esercizio, valida fino al 24 ottobre 2021, per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR).

Con nota pervenuta in data 22 dicembre 2016² la ditta A.L.F. s.r.l. ha fatto istanza di modifica non sostanziale dell'impianto finalizzata all'inserimento di nuovi codici EER e alla riorganizzazione delle aree di stoccaggio.

Con nota del 17 gennaio 2017³ la Provincia di Verona ha comunicato l'avvio del procedimento per la presa d'atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR).

Con nota n. 1767 del 24 gennaio 2017⁴ il Comune di Bovolone ha comunicato le proprie osservazioni in merito alla non sostanzialità della modifica proposta dalla ditta A.L.F. s.r.l..

¹ L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

² Acquisita al n. 102793 del 22 dicembre 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

³ Iscritta al n. 102957 del 22 dicembre 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁴ Acquisita al n. 5883 del 24 gennaio 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

Con nota del 22 febbraio 2017⁵ la Provincia di Verona ha riscontrato favorevolmente la citata istanza della ditta.

Con nota pervenuta il 1 marzo 2017⁶ la ditta A.L.F. s.r.l. ha trasmesso autodichiarazione attestante il rispetto dei "limiti previsti dalla vigente classificazione acustica del territorio comunale e che le modifiche non sostanziali da apportare ... non vanno a variare l'impatto acustico derivante dall'attività".

Con nota del 31 maggio 2017⁷ la ditta A.L.F. s.r.l. ha trasmesso collaudo funzionale delle opere inerenti la modifica non sostanziale dell'impianto in parola.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria⁸ effettuata dal settore Ambiente di questa Provincia, si fonda sulla documentazione presentata dalla società. Le varianti al progetto configurano una modifica non sostanziale ai sensi della legge regionale 3/2000 perché le modifiche non riguardano il processo tecnologico, né la tipologia e quantità di rifiuti gestiti, così come non si modifica la potenzialità dell'impianto. Pertanto nulla osta al rilascio della modifica dell'autorizzazione all'esercizio.

Secondo quanto stabilito dalla normativa statale e regionale in materia, l'abilitazione alla gestione rifiuti è sostitutiva di ogni altro titolo abilitativo in materia ambientale.

Obblighi da rispettare La ditta A.L.F. s.r.l. è autorizzata al prosieguo dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi nel rispetto delle prescrizioni di cui agli "Obblighi da rispettare" contenuti nella determinazione dirigenziale n. 4094/16 del 25 ottobre 2016.

Il riferimento planimetrico dell'autorizzazione è costituito dalla tavola "Planimetria impianto Stato progetto" acquisita agli atti della Provincia di Verona in data 22 dicembre 2016⁹.

Gestione generale dell'impianto

1. la gestione dell'impianto dovrà assicurare un'elevata protezione dell'ambiente, in conformità ai principi generali di cui al d.lgs. n. 152/2006;
2. la gestione amministrativa dell'impianto dovrà essere condotta in conformità quanto previsto dall'articolo 28 della l.r. n. 3/2000. La gestione dell'impianto, la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi. Riguardo a quest'ultimo aspetto, la ditta dovrà provvedere a mantenere e rinnovare costantemente, il Certificato Prevenzione Incendi e/o altri pareri e documenti previsti dalla stessa normativa;
3. la ditta dovrà prestare, entro sessanta (60) giorni dalla data di notifica del presente atto, le garanzie finanziarie secondo quanto previsto dalla d.G.R.V. n. 2721/2014¹⁰, la quale potrà essere integrata da indirizzi operativi predisposti dalla Provincia di Verona (in particolare, la nota provinciale del 13 giugno 2014¹¹

⁵ Iscritta al n. 15379 del 22 febbraio 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁶ Acquisita al n. 17323 del 1 marzo 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁷ Acquisita al n. 47546 del 31 maggio 2017 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

⁸ Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006); decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22" e s.m.i. (d.m. 5 febbraio 1998); legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).

⁹ Acquisita al n. 102793 del 22 dicembre 2016 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

¹⁰ Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2721 del 29 dicembre 2014 "Approvazione schema di "Garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero di rifiuti". D.Lgs. 152/2006 ed integrazione delle disposizioni regionali vigenti in materia" (d.G.R.V. n. 2721/2014).

¹¹ Iscritta al n. 60979 del 13 giugno 2014 del Registro Ufficiale della Provincia di Verona.

ricorda che l'importo della polizza fidejussoria deve essere calcolato considerando non solo la quantità massima di rifiuti stoccabili in impianto ma anche il quantitativo massimo di rifiuti prodotti); la polizza fidejussoria dovrà comprendere esplicito riferimento al presente provvedimento.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla prestazione delle citate garanzie finanziarie;



Avvertenze

La mancata presentazione delle garanzie finanziarie si configura come inottemperanza delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi.

Sono demandati all'A.R.P.A.V. i controlli successivi al fine di verificare che l'attività di recupero in questione rispetti la normativa ambientale di riferimento.

La presente determinazione costituisce autorizzazione in merito al profilo ambientale ed è rilasciata ai soli fini della gestione dei rifiuti e può essere sospesa, modificata, revocata o dichiarata decaduta ai sensi della normativa vigente.

Restano fatti salvi tutti gli ulteriori provvedimenti di competenza comunale, provinciale e regionale, eventualmente necessari ai fini del legittimo esercizio dell'attività prevista. Restano, altresì, fatti salvi ed impregiudicati eventuali diritti di terzi.

Le prescrizioni formulate nella presente autorizzazione potranno essere modificate e/o integrate in funzione ad indirizzi operativi che dovessero essere impartiti dalla Regione del Veneto ed in funzione dell'evolversi della situazione ambientale e normativa. In caso di inosservanza delle prescrizioni della presente autorizzazione, o a seguito di controlli da parte dell'organo di controllo competente, sarà applicato quanto riportato nell'articolo 208, comma 13¹², del d.lgs. n. 152/2006.

La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata non prima di un anno e almeno sei mesi prima della scadenza della validità della presente autorizzazione.

Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta A.L.F. s.r.l. e trasmesso al Comune di Bovolone, al Dipartimento provinciale di Verona dell'Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto ed al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.



chi ricorrere

Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo¹³ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica¹⁴.




¹² Ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui al titolo VI della parte quarta del presente decreto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione l'autorità competente procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze;
- b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente;
- c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazione di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

¹³ Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

¹⁴ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.





PROVINCIA DI VERONA
Settore ambiente
Servizio gestione rifiuti – Unità Operativa rifiuti speciali

Pagina 1/1

Al leg. rappr. di A.L.F. s.r.l.
Via Verdi, 14 – 24121 BERGAMO (BG)

e, p.c. Al Sindaco del Comune di Bovolone
Piazza Scipioni, 1 – 37051 BOVOLONE (VR)

Al direttore del Dipartimento provinciale di Verona
dell'A.R.P.A.V
Via Dominutti, 8 – 37135 VERONA

Al Responsabile del Dipartimento di Prevenzione
dell'A.U.L.S.S. n. 9
Via Valverde, 42 – 37121 VERONA (VR)

Oggetto: Trasmissione determinazione n. 3342/17 del 24 agosto 2017 di rettifica della presa d'atto di una modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata alla ditta A.L.F. s.r.l. per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR).

Trasmetto in allegato la determinazione n. 3342/17 del 24 agosto 2017 con cui rettifico la determinazione dirigenziale n. 3279/17 del 21 agosto 2017 di presa d'atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata, con determinazione dirigenziale n. 4094/17 del 25 ottobre 2016, alla ditta A.L.F. s.r.l. per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR)

Distinti saluti.

Il tecnico incaricato
Michele Marchi

Settore Ambiente

Ufficio responsabile del procedimento

U.O. rifiuti speciali (06233)



indirizzo
responsabile del servizio
responsabile dell'U.O.
responsabile del procedimento
telefono e fax
e-mail
web



Via delle Franceschine, 10 – 37122 Verona
Luigi Sansoni
Giuseppe Biondani
Michele Marchi
0459288806 – 0459288876
ambiente.provincia.vr@pecveneto.it
www.provincia.vr.it

rif. protocollo n.
codice fiscale 00654810233
partita IVA 00654810233

allegati n. 1
file
trasm det 3342-17
rettifica mod non
sost ALF.odt







PROVINCIA DI VERONA

Settore ambiente – Servizio gestione rifiuti

U.O. rifiuti speciali

OGGETTO: Rettifica della determinazione dirigenziale n. 3279/17 del 21 agosto 2017 “*Preso d'atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione dirigenziale n. 4094/16 del 25 ottobre 2016 alla ditta A.L.F. s.r.l. per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi con sede operativa in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR)*” per mero errore materiale.

determinazione n. **3342** /17 del **24 AGO. 2017**

Decisione Il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona¹ rettifica la determinazione dirigenziale n. 3279/17 del 21 agosto 2017 “*Preso d'atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione dirigenziale n. 4094/16 del 25 ottobre 2016 alla ditta A.L.F. s.r.l. per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi con sede operativa in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR)*” con l'inserimento della Tabella Codici EER e Attività aggiornata, non presente nella determinazione dirigenziale n. 3279/17 del 21 agosto 2017 per mero errore materiale.

Fatto Con determinazione dirigenziale n. 3279/17 del 21 agosto 2017 il dirigente del settore Ambiente della Provincia di Verona ha preso atto della modifica non sostanziale dell'autorizzazione all'esercizio rilasciata con determinazione dirigenziale n. 4094/16 del 25 ottobre 2016 alla ditta A.L.F. s.r.l. per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi con sede operativa in Viale del Lavoro n. 51/53 nel comune di Bovolone (VR). Tale modifica non sostanziale dell'impianto prevede l'inserimento di nuovi codici EER e la riorganizzazione delle aree di stoccaggio. Per mero errore materiale, non è stata riportata in allegato al provvedimento in parola la Tabella Codici EER e Attività aggiornata.

Motivazione La decisione, in base a quanto emerso nella fase istruttoria² effettuata dal settore Ambiente di questa Provincia, si fonda sulla necessità di integrare il provvedimento di presa d'atto con la Tabella Codici EER e Attività aggiornata a seguito della modifica non sostanziale richiesta dalla ditta.

¹ L'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”, gli articoli 53 e 54 del vigente Statuto della Provincia e gli articoli 28 e 32 del regolamento della Provincia sull'ordinamento degli uffici e dei servizi attribuiscono ai dirigenti la competenza di adottare gli atti di assenso.

² Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e s.m.i. (d.lgs. n. 152/2006); decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22” e s.m.i. (d.m. 5 febbraio 1998); legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3, “Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti” e s.m.i. (l.r. n. 3/2000).

Obblighi da rispettare Rimangono validi il contenuto e gli obblighi della citata determinazione dirigenziale n. 4094/16 del 25 ottobre 2016 come modificata dalla determinazione dirigenziale n. 3279/17 del 21 agosto 2017.

Avvertenze Il presente provvedimento viene consegnato alla ditta A.L.F. s.r.l. e trasmesso al Comune di Bovolone, al Dipartimento provinciale di Verona dell' Agenzia per la prevenzione e protezione dell'ambiente del Veneto ed al Dipartimento di prevenzione dell'A.U.L.S.S. n. 9 nonché pubblicato sul sito web della Provincia di Verona.

A chi ricorrere Se esistono validi motivi per contestare questo provvedimento è possibile presentare ricorso al giudice amministrativo³ o, in alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica⁴.



Il dirigente



³ Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto va presentato entro 60 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

⁴ Il ricorso al Presidente della Repubblica va presentato entro 120 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione.

Tabella Codici CER e Attività

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero R4
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
02 01 10	rifiuti metallici	R12-R13	
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R12-R13	
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R12-R13	
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (mobili, serramenti e altro materiale in legno, provenienti dalla produzione e scartati in quanto difettosi o obsoleti)	R12-R13	
07 02 13	rifiuti plastici	R12-R13	
10 01 01	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10 01 04)	R13	
10 01 02	ceneri leggere di carbone	R13	
10 01 15	ceneri pesanti, fanghi e polveri di caldaia prodotti dal coincenerimento, diversi da quelli di cui alla voce 10 01 04	R13	
10 01 17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento, diverse da quelle di cui alla voce 10 01 16	R13	
10 02 01	rifiuti del trattamento delle scorie	R13	
10 02 02	scorie non trattate	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10 02 08	rifiuti solidi prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 07	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10 02 10	scaglie di laminazione	R12-R13	
10 02 12	rifiuti prodotti dal trattamento delle acque di raffreddamento, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 11	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10 02 14	fanghi e residui di filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi, diversi da quelli di cui alla voce 10 02 13	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10 02 15	altri fanghi e residui di filtrazione	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti (colaticci di ferro costituiti da blocchi di ferro e/o acciaio di grandi dimensioni - colaticci di ferro costituiti da blocchi di ferro e/o acciaio di piccole dimensioni - terre da pulizia di vagoni ferroviari dopo lo scarico di rottami - terra e pietrisco derivanti da selezione di materiale ferroso)	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10 03 02	frammenti di anodi	R12-R13	
10 03 05	rifiuti di allumina	R13	
10 05 01	scorie della produzione primaria e secondaria	R13	
10 06 01	scorie della produzione primaria e secondaria	R13	
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti (schiumature di alluminio, schiumature di alluminio secondario - cascami di lavorazione di metalli non ferrosi e loro leghe)	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 -



codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero R4
			paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
10 09 03	scorie di fusione	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10 09 06	forme e anime da fonderia inutilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 05	R12-R13	
10 09 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 09 07	R12-R13	
10 10 03	scorie di fusione	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
10 10 06	scorie di fusione	R12-R13	
10 10 08	forme e anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 10 10 07	R12-R13	
10 11 12	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 10 11 11	R12-R13	
11 01 14	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13	R13	
11 02 06	rifiuti da processi idrometallurgici del rame, diversi da quelli della voce 11 02 05	R13	
11 02 99	rifiuti non specificati altrimenti (scarti solidi prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi – polveri di zinco e colaticci di recupero)	R13	
11 05 01	zinco solido	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c)
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti (colaticci, polveri di zinco – metalli da processi di galvanizzazione fuori misura – scarti solidi prodotti da processi di galvanizzazione a caldo)	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c)
12 01 01	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12 01 02	polveri e particolato di metalli ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12 01 03	limatura, scaglie e polveri di metalli non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
12 01 04	polveri e particolato di metalli non ferrosi 12 01 05 limatura e trucioli di materiali plastici	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
12 01 05	limatura e trucioli di materiali plastici	R12-R13	
12 01 13	rifiuti di saldatura	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12 01 15	fanghi di lavorazione, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 14	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
12 01 17	residui di materiale di sabbiatura, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 16	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE




codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero R4
12 01 21	corpi d'utensile e materiali di rettifica esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 12 01 20	R13	
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti (pezzi di tubo di varie misure derivanti dal taglio delle verghe – pezzi di tubo di varie misure forati e piegati; parti di strutture di sedie e tavoli in ferro – lastre di scarto in acciaio, in metallo ferroso e non derivanti da taglio, pressatura, cesoiatura, ossitaglio di nastri, coils, cisterne, vergelle, billette – scarto di lavorazione lamiera che può essere anche zincata e lavorata – lamierino, scheletro proveniente da incisione con pantografo, scarti dello stampaggio – cascami di lavorazione del ferro, acciaio, ghisa, metalli non ferrosi o loro leghe – scarto di forgia – cadute di officina)	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame)
15 01 01	imballaggi di carta e cartone	R13	
15 01 02	imballaggi di plastica	R12-R13	
15 01 03	imballaggi in legno	R12-R13	
15 01 04	imballaggi metallici	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R13	
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13	
15 01 07	imballaggi in vetro	R12-R13	
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02	R13	
16 01 03	pneumatici fuori uso	R12-R13	
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13	
16 01 12	pastiglie per freni, diverse da quelle di cui alla voce 16 01 11	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
16 01 16	serbatoi per gas liquefatto	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
16 01 17	metalli ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
16 01 18	metalli non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame)
16 01 19	plastica	R12-R13	
16 01 20	vetro	R12-R13	
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
16 02 14	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13	
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215	R13	
16 03 06	rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	R12-R13	
16 06 04	batterie alcaline (tranne 16 06 03)	R13	

VERONA
Ambiente

VERONA
Ambiente

codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero R4
16 06 05	altre batterie e accumulatori	R13	
16 08 01	catalizzatori esauriti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 16 08 07)	R13	
16 08 03	catalizzatori esauriti contenenti metalli di transizione o composti di metalli di transizione, non specificati altrimenti	R13	
16 08 04	catalizzatori liquidi esauriti per il cracking catalitico (tranne 16 08 07)	R13	
17 02 01	legno	R12-R13	
17 02 02	vetro	R12-R13	
17 02 03	plastica	R12-R13	
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R4-R12-R13	Reg. 715/2013/UE
17 04 02	alluminio	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
17 04 03	piombo	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c)
17 04 04	zinco	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c)
17 04 05	ferro e acciaio	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
17 04 06	stagno	R4-R12-R13	d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c)
17 04 07	metalli misti	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R12-R13	
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
19 10 01	rifiuti di ferro e acciaio	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
19 10 06	altre frazioni, diverse da quelle di cui alla voce 19 10 05	R12-R13	
19 12 02	metalli ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
19 12 03	metalli non ferrosi	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se



codice EER	descrizione	operazioni di recupero	riferimenti normativi per le attività di recupero R4
			trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
19 12 04	plastica e gomma	R12-R13	
19 12 05	vetro	R12-R13	
19 12 12	altri rifiuti (compresi i materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE
20 01 01	carta e cartone	R13	
20 01 02	vetro	R12-R13	
20 01 36	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35	R13	
20 01 38	legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R12-R13	
20 01 39	plastica	R12-R13	
20 01 40	metalli	R4-R12-R13	Reg. 333/2011/UE (se trattasi di ferro/acciaio/alluminio) Reg. 715/2013/UE (se trattasi di rame) d.m. 05/02/1998 – paragrafo 3.2.3 c) (se trattasi di altri metalli)
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	R12-R13	
20 03 07	rifiuti ingombranti	R13	

VERONA
Ambiente

VERONA
Ambiente

